Dott. ANTONIO LOZZI

I DANNI MORALI

NEL

DIRITTO MODERNO

TESI DI LAUREA

PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1892

I DANNI MORALI

NEL

DIRITTO MODERNO

Dott. ANTONIO LOZZI

I DANNI MORALI

NEL

DIRITTO MODERNO

TESI DI LAUREA

PRESSO LA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
33, Via Carlo Alberto, 33
1892

I DANNI MORALI

NEL DIRITTO MODERNO

I.

Enunciazione della tesi

" *I danni morali nel Diritto moderno* ".

Ho prescelto questo tèma che può considerarsi come nuovo, non essendo stato, ch' io mi sappia, trattato da nessuno *ex professo* con apposita monografia, non ostante la sua progressiva importanza nel diritto moderno, non già per vana presunzione delle povere mie forze, ma solo perchè appartenendo esso principalmente al Diritto civile e al Diritto penale (art. 1151 Cod. civ. e articoli 37 e 38 Cod. pen.) non senza partecipare più o meno delle altre materie della facoltà giuridica, ho stimato, nello svolgere una simile tesi, dare un segno di riverente e grato animo a tutti gl'insigni e benemeriti miei Professori, fiducioso altresì che valga a procacciarmi la loro benevola indulgenza.

A prescindere da qualsiasi altra osservazione sulla importanza sempre crescente di questo argomento,

basti qui accennare un fatto accertatomi dai più pratici del fôro, che ormai non vi è domanda per emenda di danni e sotto qualsiasi titolo, che oltre i materiali non comprenda espressamente anche i morali.

Quanto più è scarsa la *letteratura* o *bibliografia* nell'argomento della tesi, tanto più ho dovuto ingegnarmi a raccogliere da ogni parte tutto ciò che n'è stato detto fugacemente o per incidente in opere ed opuscoli giuridici, come pure a ricercare in riviste e periodici la *giurisprudenza* che se ne viene formando, non senza aggiungervi qualche nota critica od avvertenza là dove mi pareva richiesta dalla specialità del caso, procurando di ridurre a sintesi i principii direttivi e la più o meno efficace motivazione che si trovano svolti in sentenze di Tribunali, di Corti d'appello e di Cassazione.

Non ho trascurato infine di dare, secondo le mie posse, alla trattazione quell'ordine scienziale che mi è parso più conveniente a renderla chiara e conforme al buon metodo delle discipline giuridiche.

II.

Nozione del danno.

Anzichè dilungarmi a riferire le varie definizioni più o meno esatte che ne furono date ne' trattati e ne' vocabolari giuridici, stimo più utile farne sorgere

il vero concetto dalla trattazione stessa, anche per evitare noiose ripetizioni.

Qui può bastare ciò che il Wolf ne scrisse: « *Jactura sui dicitur damnum: jacturam vero sui facere dicendus est is cujus potestati res quaedam corporalis vel incorporalis ita subducitur ut eam nunquam recuperare possit absque voluntate sua* »; quasichè sia un estremo costitutivo del *danno* che la cosa di cui si è rimasti privi non si possa più ricuperare.

Una tale privazione parmi sia più particolarmente costitutiva del *danno morale*, mentre pel danno in genere possiamo accettare la definizione che leggesi nel Codice civile austriaco al § 1293, vale a dire di « *pregiudizio che taluno soffre nella sua persona o nel suo patrimonio* » sostituendo per suggerimento dell'illustre avv. Benevolo la parola *deterioramento* al *pregiudizio*, e considerando quindi la distruzione come un *deterioramento spinto al massimo grado*, e, come disse il Gioja, *un danno giunto al colmo.*

Senonchè per compiere la nozione giuridica del danno in attinenza alla tesi vuolsi aggiungere che il nocumento sia derivato a noi o alle cose nostre per qualsiasi altrui colpa anche lievissima, diretta o indiretta, nel senso latissimo della legge Aquilia, *damnum* INJURIA *datum*, cioè *non jure.*

III.

Danni materiali e danni morali.

Il *danno nella persona* può essere o *materiale* o *morale*, o l'uno e l'altro contemporaneamente, o a parlar più esatto quasi sempre nella stessa congiuntura, ma quasi mai nella stessa misura.

Troppo ovvie sono queste distinzioni, com'è notissimo a tutti il danno materiale, e quindi non è necessario darne ampia spiegazione. Come il danno materiale è una ingiusta *diminuzione del patrimonio*, così il danno morale è un dolore ingiustamente recato. A maggiore schiarimento di questo trovasi qui opportuno riportare alcuni periodi esplicativi tolti da due delle più notevoli sentenze pronunciate in Italia in materia di danni morali.

La Corte d'appello di Casale sin dal 16 gennaio 1874 parlando d'*ingiuria pubblica*, così si esprimeva: « L'offesa all'altrui riputazione reca sempre alla persona un danno o morale o materiale, o l'uno e l'altro insieme ».

Infatti senza dubbio le reca il danno morale che sta nel dispiacere che ognor si prova dell'ingiuria ricevuta, e che è tanto più grave quanto più si ha vivo il sentimento della propria dignità e si tiene quindi in maggior pregio il proprio buon nome. Le reca l'altro danno morale della privazione o dimi-

nuzione dell'altrui stima, confidenza e benevolenza, e per certo quello della privazione o diminuzione delle soavi compiacenze che si provano dal sapersi stimati e ben voluti, e le quali più non entrano o sfuggono dall'animo se sia travagliato anche dal timore che altri ci venga meno nei suoi benevoli sentimenti ».

Per ben comprendere queste specie di mali da cause affettive, basta ricordare l'armonia che in ogni uomo deve regnare tra il *fisico* ed il *morale*, e come il disaccordo tra l'uno e l'altro rechi il malessere, e talora la morte o la pazzia, e sempre la infelicità. Quindi a ragione la Corte d'appello d'Ancona nel 31 luglio 1872 sentenziava riguardo ad affezioni venute meno in causa d'omicidio che: « Le affezioni modificano i beni materiali, sono fattori di felicità e di benessere valutati e stimati in generale più dei vantaggi e beni fisici, e la cui privazione immediata porta sempre danno e dolore, e qualche volta fino la morte; onde ne deriva che le affezioni non soddisfatte sono stimabili al pari delle ricchezze mancate».

E così sono causa di danno morale oltre alle ingiurie, allo strappo delle affezioni, gli oltraggi, le diffamazioni, le lesioni personali, o la uccisione dei congiunti, i processi intentati contro individui riconosciuti poscia innocenti, i sequestri inconsiderati, e simili, delle quali cause e di altre verrà più in acconcio parlare congiuntamente alla relativa giurisprudenza.

IV.

Cenni storici e di legislazione comparata.

Alcuni vogliono che della riparazione dei danni morali con l'assai lata formula « *damnum injuria datum* » e coll'azione Aquiliana corrispondente all'articolo 1151 Cod. civ. e più specialmente coll'*actio injuriarum aestimatoria* (*ex edicto Praetoris*) si trovi qualche traccia anche nel Diritto romano o antico comune. Ma checchè sia di tale opinione noi crediamo che il principio del pieno risarcimento esteso anche ai danni morali sia un prodotto della civiltà in cui e per cui sorge l'individuo, il cittadino non più assorbito dallo Stato; ed è pure dovuto al progresso della giurisprudenza, e però alla nostra tesi sui *danni morali* abbiamo aggiunto *nel Diritto moderno;* al quale eziandio si deve l'aver reso i reati d'ingiuria perseguibili con azione pubblica.

Parimenti le leggi già sancite da altri Stati, e quella già recentemente votata dal Senato del Regno d'Italia *sugli infortunii nel lavoro* si fondano sopra un fatto nuovo nei tempi moderni, la creazione delle grandi industrie, l'impiego di congegni potenti a motore meccanico, l'uso delle forze della natura domate dalla volontà dell'uomo, ma sempre più o meno indocili, donde la inevitabilità di pericoli per l'operaio in industrie determinate. Quindi pericoli e infortuni e

danni all'operaio, a cui bisogna soccorrere con appositi provvedimenti, dacchè il diritto comune tradizionale è insufficiente all'uopo, fondandosi unicamente sulla responsabilità civile per colpa. Si versa adunque in tèma di una indennità legale per rischio professionale inerente a certa specie di lavori, indennità che non è il risarcimento completo del danno, ma è un equo compenso con la doppia limitazione che non sia illusorio per l'operaio, e che col mezzo dell'assicurazione non opprima l'industria a danno dell'intraprenditore e dello stesso operaio.

Il lavoro pericoloso vuole si tenga conto anche delle colpe lievi che si confondono col caso fortuito. Beninteso quindi che sempre che ci sia dolo o colpa grave si fa ritorno al diritto comune colla sanzione della responsabilità completa, e quindi colla emenda anco dei danni morali.

Lo stato della giurisprudenza sul diritto vigente in attesa della nuova legge speciale è stato riassunto dalla Corte d'appello di Brescia (16 febbraio 1892) colle due seguenti massime: « Il committente ed imprenditore di un lavoro è responsabile degli infortuni che colpiscono gli operai addetti al medesimo quando si possa riconoscere la causa nel difetto di vigilanza o di capacità tecnica della persona incaricata dal detto committente ed imprenditore di dirigere il lavoro e guidare gli operai nella esecuzione.

Il criterio della responsabilità non si deve attin-

gere dalla possibilità maggiore o minore che avesse l'operaio di sottrarsi alla imminenza del pericolo; risiede invece nella ricerca se mediante opportune cautele si sarebbe potuto impedire che il fatto pericoloso sorgesse.

Come si vede la responsabilità verso gli operai è molto limitata, *sed hoc jure utimur.*

Ai giusperiti dei tempi nostri ed in ispecie a quelli della razza anglo-sassone spetta il merito d'avere, per rispetto alla umana personalità e dignità, estesa la riparazione anche a quei danni che derivano dalla offesa alla persona e ai più nobili sentimenti, ai più dolci affetti di relazioni di famiglia, di parentadi, di affinità e simili.

Quantunque la riparazione specialissima dell'articolo 38 Cod. pen. sia indipendente dal risarcimento dei danni morali, come si è espressamente dichiarato, pure a noi pare che questo abbia da esso tratta origine come con esso ha grande affinità. Tant'è vero che il Codice penale germanico accorda tale riparazione, denominandola *denaro del dolore,* sotto il titolo d'ammenda privata per le ingiurie, per la calunnia e per le lesioni personali. Dagli scrittori è diversamente considerata ora come pena privata e di risarcimento, ovvero come semplice, ma speciale forma di risarcimento. Al concetto di *sanzione soddisfattoria* sembra aver aderito la Cassazione francese (9 aprile 1883), ammettendo in un caso di adulterio la validità di

un'obbligazione diretta alla « riparazione dell'oltraggio ».

Può altresì ritenersi implicitamente accolta dalla pratica anglo-americana nello infliggere, specialmente nei casi di adulterio, ingenti ammende a soddisfazione privata; come pure da alcune disposizioni legislative, le quali oltre alla pena comminano un triplice risarcimento di danni contro l'offensore e a favore dell'offeso.

Per le altre legislazioni può consultarsi il Chironi, vol. II, n. 415, sì nel testo come nelle note a pie' di pagina.

La giurisprudenza sarda aveva già stabilito che la riparazione può avere fondamento anche in un torto sofferto, e che l'art. 73 del Cod. pen. abolito contemplasse il danno morale.

La Cassazione di Roma poi con sentenza del 16 gennaio 1879 aveva già confermata la massima che là dove si tratti di danno derivato o da dolo o da colpa, non può ammettersi la distinzione fra danno diretto o immediato e danno indiretto o mediato, dovendo chi lo cagionò risponderne pienamente, sempre che ne sia dimostrata la derivazione necessaria.

Nel risarcimento del danno derivante da fatto illecito a norma dell'art. 1151 Cod. civ. si comprende tanto il lucro cessante quanto il danno emergente, sia diretto che indiretto, perchè la legge non distingue. Laonde non sono applicabili in simili casi i criteri di

valutazione degli art. 1228 e 1229, i quali si riferiscono esclusivamente all'adempimento puro e semplice della obbligazione contrattuale, ove la misura del danno vien regolata dall'intenzione espressa o tacita delle parti contraenti (Cass. Torino, 20 gennaio 1889).

« Se peraltro in questa parte delle giuridiche discipline l'Italia ha potuto forse vincere le altre nazioni nelle disquisizioni scientifiche e nella ricerca dei criteri razionali », bisogna convenire col Giorgi, l'eminente giurista, che « è stata vinta e sopraffatta da loro nel senso pratico delle applicazioni »; inquantochè la liquidazione dei danni morali vien fatta con maggior larghezza di vedute dai Tribunali esteri che dai nostri.

Questo, che è un difetto della nostra giurisprudenza, era già stato, prima del Giorgi, dimostrato e deplorato da altri, con l'esame di parecchi casi, e con opportune avvertenze. Per darne un'idea, può bastare il seguente passo di uno scritto pubblicato da un decennio a questa parte:

« In Inghilterra, per esempio, non ha molto, un ricco signore per un bacio dato pubblicamente a giovine onesta, ha dovuto subire oltre una pena corporale non lieve, a repressione dell'oltraggio al pubblico pudore, una condanna a una somma rilevantissima di parecchie migliaia di lire sterline, a pieno risarcimento del danno morale che ne potè derivare alla giovine: dacchè per quanto modesto fosse stato il contegno di

lei il volgo naturalmente inclinato a malignare poteva supporre, come ordinariamente avviene, che il suo portamento, o qualche sguardo procace, non fosse stato del tutto estraneo a provocare il pubblico bacio di un donnaiuolo. Indi ne doveva immancabilmente provenire alla baciata una maggiore difficoltà a trovare un conveniente collocamento; e conseguentemente era giusto che l'indennità dovutale si estendesse anche ad una somma proporzionata a rimuovere quell'ostacolo per trovare un degno sposo. In altri termini, qui il risarcimento prende forma di complemento di dote » (C. Lozzi, *Del risarcimento dei danni morali. Giurisprudenza italiana*, 1883, col. 129).

V.

Principio dell'emenda dei danni in genere.

(Art. 37 del nuovo Cod. pen., art. 1151 Cod. civile).

« La condanna penale non pregiudica il diritto dell'offeso o danneggiato alle restituzioni e al risarcimento dei danni ». Questa disposizione dell'art. 37 Cod. pen. è consona ai principî di ragion civile, secondo i quali ogni fatto doloso o colposo dell'uomo il quale produca l'altrui danno, lo obbliga non solo alla restituzione (1) delle cose d'altrui proprietà, ma

(1) Anche la restituzione del mal tolto può ridursi ad un'emenda di danni nei casi in cui il condannato alla medesima non sia più in

al pieno risarcimento del danno stesso, senza distinzione o restrizione di sorta.

In altri termini il reato, qual negazione del diritto, offende la società e l'individuo, e cagiona un danno sociale e un danno individuale, l'uno più propriamente penale, l'altro civile; l'uno reintegrabile con la pena, l'altro col risarcimento riparando alla diminuzione del patrimonio avvenuta mediante il reato.

Il primo dà vita all'azione penale, l'altro all'azione civile *ex delicto*. L'azione di risarcimento può esercitarsi dall'offeso contemporaneamente all'azione penale, della quale è pedissequa, ovvero secondo le norme e le limitazioni tracciate dagli art. 1-8 del Cod. di proc. pen., promuoversi anche separatamente in giudizio civile.

A norma dei principî di diritto vigenti intorno alla valutazione del danno derivato da delitti o quasi-delitti, e per gli art. 1151-52-53 del Cod. civ. i quali non contengono a differenza di quanto è stabilito pel danno contrattuale (art. 1228) alcuna limitazione al risarcimento, deve questo per *qualunque fatto e qualunque danno* derivatone essere pieno ed integrale, ed estendersi perciò a tutto il danno, non solo materiale, sia per la perdita sofferta, sia pel mancato guadagno, ma

grado di farla: *nisi fiat restitutio sequitur condemnatio quanti ea res est* (L. 18, Dig. IV, 3, *De dolo malo*).

E la condanna dev'esser sempre al massimo del suo valore, segnatamente là dove la cosa sia stata distrutta per dispetto o nascosta per ostinazione dolosa a non restituirla.

eziandio al danno puramente morale. Imperocchè si ha diritto anche all'immunità da ogni ingiusto dolore, ed anche la perturbazione di questo diritto deve essere pecuniariamente risarcita da chi ne sia stato dolosamente o colposamente autore, o vi abbia dato occasione anche quando non siane seguìta veruna diminuzione di patrimonio. Principî adottati dalla Corte d'appello di Genova (14 dicembre 1889) in una causa in cui trattavasi della morte del marito e padre per rovina di un casello ferroviario, derivata da difetto delle occorrenti riparazioni. Principî ai quali s'uniformò la Cassazione di Firenze nella notevolissima sentenza pronunciata il 17 gennaio 1884: « la legge avendo per iscopo supremo di guarentire tutti i diritti dell'uomo e dei suoi beni, abbraccia di necessità tanto i danni materiali, quanto i danni che consistono in puri dolori dell'animo, esclusa qualsiasi idea di materiale interesse, perchè le affezioni sono un patrimonio assai più prezioso dei beni materiali, e sarebbe ingiusto che mentre si concede il ristoro dei danni che riguardano direttamente o indirettamente i beni materiali, si negasse per quelli che si riferiscono alla parte migliore, ai beni morali che per le loro conseguenze sono valutabili al pari degli altri ».

Onde concludeva che sono danni morali e valutabili i dolori di una vedova e di un figlio per la fine deplorevole di un padre di famiglia, per le affezioni offese, per la mancata tutela maritale e paterna.

VI.

Riparazione pecuniaria per l'offesa all'onore.

(Art. 38 del nuovo Cod. pen.).

All'art. 37, ossia a compimento della sua disposizione, segue il trentesimo ottavo così concepito: « Oltre alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona e della famiglia, ancorchè non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione ».

Parrebbe che con questo articolo il legislatore avesse voluto escludere dal risarcimento i così detti danni morali, od almeno limitarli ad una sola specie di reato; ma è evidente per chi ben lo consideri in ogni sua parte che esso contiene una disposizione specialissima che, come tale, non può portare nessuna deroga sottintesa al principio generale sopra stabilito, dell'emenda dei danni, di qualunque specie essi siano, materiali o morali.

Di vero, la riparazione pecuniaria dell'art. 38 è sancita pel solo delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ed è una vera penalità sussidiaria, una *multa privata*, indipendente da qualsiasi specie di danno cagionato dall'ingiuria, anzi malgrado questa non abbia prodotto danno di sorta; e tale riparazione

pecuniaria in una determinata somma può essere dal giudice attribuita all'offeso che ne faccia domanda, a titolo di soddisfazione dell'oltraggio sofferto. E può essere imposta in solido a tutti coloro che per esso furono condannati (art. 39, I capoverso) come conseguenza del comune delitto.

Questa specialissima riparazione non vuol essere confusa col risarcimento del danno *materiale* e nemmeno coi danni morali, i quali in taluni casi, *non sempre*, come opina erroneamente qualche commentatore al Codice penale (1) si risolvono in danno materiale, quale, a cagion d'esempio, la diminuzione della reputazione o del credito nell'esercizio di una professione o mestiere.

A coloro cui questa disposizione dell'art. 38 è parsa nuova e quasi una deviazione dalle migliori e più comunemente accettate norme del gius penale, facciamo osservare che il precedente Codice sardo del 1859 conteneva nell'art. 73 una disposizione analoga. Del resto ove tale istituto sia considerato come si deve per rispetto all'offeso, quale una soddisfazione, e di fronte al reo quale una multa privata ne verrà tosto riconosciuta non meno la giustizia che l'opportunità.

La Relazione ministeriale del 1887, sotto il n. XLI, ne fa la storia e poi ne spiega il vero concetto ond'è

(1) Vedi G. B. Impallomeni, *Il Codice penale italiano illustrato*, vol. 1, pag. 136, n. 44 (Firenze, Civelli, 1890).

informata, col seguente passo, che è pregio dell'opera riferire testualmente, dovendo aversi in conto di una officiale interpretazione:

« Importa anzitutto notare che codesta riparazione dell'offesa non deve confondersi col risarcimento del danno, anche se esteso a quello che suol dirsi *danno morale*. Non occorrono parole per mostrare come si distingua dal risarcimento del danno materiale. Ma essa va altresì nettamente distinta dal risarcimento del danno morale derivante ad esempio dalla diminuzione o dalla perdita del credito e della riputazione sociale prodotta da un reato che offende l'onore o il pudore di una persona, oppure dalla mancanza di appoggio e di direzione che patisce una famiglia per l'omicidio di chi ne è il sostegno ».

Il fine della riparazione non è il risarcimento di un danno diretto: è la soddisfazione dell'oltraggio patito, del risentimento, del rammarico prodotto dalla offesa sull'animo di chi n'è stato vittima, o di chi è intimamente legato con la vittima, senza alcun riguardo al danno propriamente detto che l'offesa stessa gli abbia o no recato. La riparazione dell'offesa non può avere per iscopo di risarcire un danno cui provvede l'azione civile, ma intende a rafforzare l'efficacia della repressione in quei reati che non importerebbero una grave sanzione repressiva sproporzionata al caso, e che invece può ottenersi mercè appunto questo complemento penale » (pag. 144).

Ivi può anche leggersi, oltre il riassunto storico, il comparativo con altre legislazioni.

Nella Relazione della Commissione speciale del Senato al libro I del Codice penale (relatore Pessina) sotto il n. VIII (pag. 54) sono annoverate fra le varie norme che non diedero materia a discussione « perchè sono concordemente accettate nella teoria e nella pratica » quelle risguardanti l'obbligo del rifacimento dei danni nascenti dal reato e la riparazione pecuniaria indipendente dalle restituzioni e dal risarcimento dei danni per qualunque delitto che offenda l'onore della persona e della famiglia.

Si nota bensì che solo alcuno dei componenti la Commissione senatoria aveva impugnato la legittimità della riparazione pecuniaria per l'offesa all'onore, ma si soggiunge che « la Commissione è d'avviso doversi persistere nel concetto già fermato dal Codice del 1859 e trasfuso con miglior precisione nel Progetto, e già accolto dal Senato nell'altro Progetto del 1874; imperocchè non si tratta di compensare onore offeso con danaro, ma la riparazione pecuniaria è pena aggiunta, che come *pars mulctae* viene attribuita all'offeso, non in nome dei così detti danni morali (che pure dan luogo fin dove è possibile ad una valutazione pecuniaria), bensì come soddisfazione maggiore per colui che venne oltraggiato nell'onore della sua persona e della sua famiglia ».

Si ha poi dai verbali della Commissione coordi-

natrice delle disposizioni del Codice, che su questo articolo non prese la parola che il prof. Brusa per dichiarare che per suo conto lo vorrebbe soppresso, parendogli bastasse il risarcimento civile, e aggiungendo che la *pecunia doloris* è un avanzo degli ordinamenti medioevali, che anche in Germania non trova più favore, ed a ragione il Liszt ne ha censurato il mantenimento nel nostro diritto italiano. Ma senz'altro l'articolo fu approvato, non essendo esatte le asserzioni del prof. Brusa, nè fondate le critiche del Liszt.

Questa riparazione, che è una vera e propria pena onninamente speciale all'ingiuria, tuttochè si differenzi dai danni morali, non può negarsi ehe abbia con questi una stretta analogia. Essa può essere decretata non solo a favore della persona direttamente offesa, ma altresì a favore di chi sia con la stessa legato da tali vincoli di famiglia da doversi presumere comunanza di sentimenti o di rammarico per l'oltraggio patito. Tale concetto sorge dalla espressione generica della legge « *parte offesa* » che ne faccia istanza e dal riferimento all'onore non pure della persona, ma della famiglia.

Vero è peraltro che se la *pecunia doloris*, ottenuta per l'ingiuria, non esclude la maggiore emenda dei danni morali, può essere imputata nella liquidazione di questi, affinchè un titolo di risarcimento non si converta in *causa lucrativa*.

VII.

Obbiezioni alla risarcibilità dei danni morali.

a) *Sconvenienza dei mezzi materiali a riparazione dei danni morali.*

Ad escludere l'azione pei danni morali si obbietta la sconvenienza di porre a prezzo l'onore, ch'è inestimabile, e l'indignazione o il dolore che si è provato più o meno forte per altre offese alla nostra persona o ai nostri cari o per la perdita dei medesimi.

In primo luogo non è vero che tutto si riduca a denaro, essendovi la pena principale per la repressione del reato e concorrendo la pecuniaria come accessoria alla più efficace repressione, massimamente ai giorni nostri in cui impera prepotente il denaro, che a detta dell'insigne economista Boccardo, rappresenta più approssimativamente il valore di ogni cosa; onde oggidì torna più vero che mai il distico satirico:

> Aurea nunc vere sunt secula, plurimus auro
> Venit honos, auro conciliatur amor.

In secondo luogo, quando si attribuisce un prezzo pecuniario a un'insigne opera d'arte, tuttochè di pregio inestimabile, non si dice per questo che si mette a prezzo, che si prostituisce il genio; ma solo che si fa ciò che si può, dovendo anch'esso vivere dell'arte sua,

per compensarne almeno in parte le ineffabili soddisfazioni che desta, e per mostrarsi anche in tal modo grati all'artefice pel grande onore che fa alla patria.

Similmente quando uno sposo per meglio dimostrare la soddisfazione dell'animo suo per un determinato coniugio costituisce alla sposa una sopraddote, a nessuno può venire in mente che con essa intende comprarne il cuore.

L'avv. G. B. Marchesini, pur ammettendo che il danno morale dia diritto al risarcimento, lo vorrebbe ristretto ai soli casi in cui esso non sia spoglio di ogni danno materiale, benchè indefinito, asserendo che non si possono assumere come elemento di danno le *pure affezioni*, senza che in qualche modo abbiano relazione con circostanze materiali, che prestino al risarcimento una base certa e sicura.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 30 marzo 1888, negò i danni morali ad una donna, che scendendo da una vettura del tramway, mentre era in moto, col consenso ed aiuto del conduttore, aveva riportato una ferita. Considerò che i danni morali sono in massima quelli relativi alla lesione della riputazione e del credito, che possono anche nei loro ultimi effetti tradursi in danni materiali. La dottrina e la giurisprudenza compresero talvolta anche i dolori fisici e le sofferenze morali dell'offeso e dei congiunti, ma per lo più in materia di delitto penale, ove il dolo abilita ad una più rigorosa applicazione di tutte le

conseguenze. « E se in qualche caso di quasi-delitto si ammise tale estensione, fu quando il danno morale consisteva nel violento strappo di una legittima *affezione* e nella perdita di una persona amata ».

Non meno la restrizione sopraccennata dell'avvocato Marchesini, che la distinzione introdotta dall'Appello bolognese a noi sembrano arbitrarie, non essendo nella legge, e se sotto questo punto di diritto fosse stata la sentenza denunziata in Cassazione, noi crediamo che sarebbe stata annullata.

Difatti la Cassazione di Torino (31 dicembre 1889) applicando l'art. 1151, escluse tale distinzione, osservando che questo usa le voci *colpa* e *danno* nel loro più ampio significato, in modo da comprendere tanto il delitto quanto il quasi-delitto, e tanto il danno materiale quanto il morale, il quale è spesso più grave del materiale, e dev'essere pur esso riparato, sia che la colpa costituisca reato, sia che sfugga ad ogni sanzione penale e rimanga nei limiti del quasi-delitto.

Per l'opposto se i giudici del merito, ammettendo il principio della risarcibilità dei danni morali, senza alcuna arbitraria distinzione o restrizione in genere, si limitassero in ciascuna specie alla prima disamina, se si sono verificati danni morali, ammettendoli od escludendoli, il loro apprezzamento di fatto sfuggirebbe alla censura della Corte Suprema.

Non ci sembra neppure accettabile l'opinione di chi sostiene che i *danni morali* vanno riparati con

mezzi morali, quali sarebbero, in caso di diffamazione e d'ingiuria, la ritrattazione e le scuse e le proteste di onorabilità alla parte lesa, fatte sui più diffusi e reputati giornali. Dappoichè siffatto modo di riparazione non si presta per tutti i danni morali, e non riesce nè piena, nè soddisfacente per nessuno. Basta ricordare il noto detto di Voltaire: « *Calunniate, calunniate, chè qual cosa ne rimarrà sempre* » malgrado le smentite, le palinodie e simili mezzi morali.

b) *Difficoltà somma della valutazione pecuniaria di danni morali.*

All'ammissione dei danni morali secondo alcuni non dovrebbe farsi luogo per la somma difficoltà e quasi impossibilità di farne una pecuniaria estimazione. Ma è ovvia la risposta: se nemmeno in materia strettamente civile o commerciale, la difficoltà di provare i fatti non si è mai ritenuta ragione sufficiente (1) per escludere la prova testimoniale, molto più dovrà ammettersi simile prova e la perizia per accertare in giudizio penale, nel miglior modo possibile e approssimativo, l'ammontare dei danni morali, per quanto l'una e l'altra possa versare in questioni ardue e delicate, e sia molto difficile al giudice l'apprezzarne i risultati.

(1) Vedi F. Ricci, *Delle prove* (Unione tipografico-editrice, Torino 1891), n. 154, pag. 254.

« Perchè il giudice non può accordare una riparazione esatta, non è giusto concludere che non deve accordarne veruna », scrive il Laurent.

E il Giorgi: « Chi arriva a quella conseguenza fa un ragionamento molto simile a quel mutuatario, il quale, dovendo restituire 1000 e non avendo più di 100, si rifiutasse di restituire anche questo cento perchè insufficiente ad estinguere il debito. Un tale compenso quindi non può stabilirsi che in una somma *arbitratu iudicis* ».

Del resto non è questa la sola materia che per la sua specialità e difficoltà dia luogo a quegli arbitramenti nell'estimazione pecuniaria da farsi, secondo la frase che può dirsi classica e popolare del diritto, *pro bono et aequo.* Quindi non sappiamo approvare la seguente motivazione della sentenza della Corte di appello di Torino (9 dicembre 1887), parendoci contradicente al principio della *risarcibilità* dei danni morali, che in genere ammette.

« Perchè uno possa domandare la riparazione dei danni, occorre che dimostri di essere stato danneggiato: il semplice dolore derivante da vincoli di sangue, come cosa troppo ipotetica e quasi impossibile a provarsi, non è titolo sufficiente a chiedere indennizzo, restando sempre il sospetto che si simuli dolore per lucrare a danno altrui. Già i Romani dissero che la questione d'indennizzo *ex pluribus desiderantibus ei potissimum dari debere*,

cuius interest vel qui adfinitate, cognatione defunctum contingit ».

Che si debba dare risarcimento a più stretti congiunti ed escludere i meno prossimi è giusto, non dovendosi aggravare troppo la condizione di chi deve prestarlo, segnatamente nei casi di lieve colpa, là dove si può dire che il responsabile fu più misero che delinquente.

A buon conto non si deve mai secondare l'avidità di certe parti lese, che esagerano la patita ingiuria per farsene una causa di lucro o di vile speculazione. I danni morali risarcibili non devono aver mai, nonchè la sostanza, nemmeno l'apparenza di uno *spoglio immorale.*

VIII.

Azione in giudizio penale e azione in giudizio civile. Influenza dell'uno sull'altro.

Vero è che qualunque fatto dell'uomo che arrechi danno ad altri, induce l'obbligo del risarcimento; e quest'obbligo non è limitato all'atto volontario, al fatto proprio contemplato dall'art. 1151 Cod. civile, ma si estende eziandio alla colpa per negligenza od imprudenza (art. 1152 detto Codice), comprende cioè il *factum* e la *omissio.*

Ma esclusa nel giudizio penale la responsabilità dell'imputato per non avere commesso il reato ad-

debitatogli, nè avervi in verun modo partecipato, non può più la parte danneggiata promuovere contro il medesimo l'azione civile di danni art. (6 del Codice proc. civ.) (1). È questo uno dei casi di eccezione in cui il giudizio penale preventivo pel risarcimento dei danni derivati da preteso reato — *facendo stato rispetto a tutti* — esercita influenza sul giudizio civile, il quale di regola è indipendente da quello.

In una fattispecie di reato meramente *colposo*, la Corte di cassazione di Palermo (11 giugno 1891) dichiarò non potersi più procedere in via civile contro l'imputato, dopo che la sentenza penale passata in giudicato, senza mettere in dubbio la realtà del fatto, nè la partecipazione in esso avuta dall'imputato, ne aveva per altro escluso in modo assoluto il carattere di reato, ritenendo che l'imputato aveva agito senza la menoma colpa.

In tal caso mancherebbe ogni elemento dell'azione *ex lege Aquilia*, e di quella dell'art. 1151 Cod. civile in virtù del principio che *qui jure suo utitur*, *neminem laedit;* e dell'altro: *in dubiis pro libertate.*

Per l'opposto (continuando nel riassunto dell'ultimo stato della giurisprudenza) fu deciso dalla Corte di cassazione di Torino (5 febbraio 1892), che l'assolutoria dall'accusa di omicidio per legittima difesa,

(1) Vedi la sentenza in proposito della Cassazione di Napoli del 19 dicembre 1891; cf. il *Tratt. di dir. giud. civ.* del MATTIROLO.

non vale ad escludere di per sè la responsabilità civile dell'imputato. Sono due i casi *tassativamente* indicati dall'art. 6 del Cod. proc. pen., nei quali, chiuso definitivamente il procedimento penale, cessa ogni civile azione: quando consti o non essere avvenuto il fatto che formò l'oggetto dell'imputazione, o non avere l'imputato commesso il reato, nè avervi preso parte.

Ma fuori di queste due ipotesi può stare l'assolutoria penale e la condanna civile, perchè la colpa è diversa, e l'indipendenza delle due azioni fra loro non consente che si pregiudichino a vicenda.

Onde la Cass. di Palermo (30 dicembre 1891, *Procida* c. *Giordano*) ebbe a dichiarare che la sentenza penale, che, pur ammettendo la esistenza del fatto e riconoscendo la compartecipazione in esso avuta dall'imputato, lo assolve per mancanza dell'elemento costitutivo del reato (*dolo*), non preclude la via dell'azione civile.

Vero è peraltro che nel caso sopra riferito della legittima difesa, come in qualunque altro in cui l'offeso non sia del tutto incolpevole, il risarcimento va commisurato non solo alla gravità del fatto, ma anche al grado di colpa di chi lo commise; onde, se avvenga che la stessa parte danneggiata sia in colpa, deve certamente tenersene conto nel determinare la quantità del danno risarcibile, non essendo giusto che di tutto risponda uno solo, là dove concorse a cagionarlo anche la colpa d'altri ed in ispecie

della stessa parte lesa (Corte d'appello di Genova, 3 luglio 1891).

Si avverta che se una sentenza penale, come non di rado è avvenuto, nell'assolvere l'imputato per non provata reità, nulla provvedesse sulla domanda della parte civile, non può intendersi che abbia con ciò implicitamente respinta la domanda stessa (sentenza sopracitata, della Cass. palermitana).

IX.

Costituzione di parte civile.

La costituzione di parte civile nel giudizio penale non è necessaria alla parte lesa per ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni (Cassazione Napoli, 11 gennaio 1865), bastando a tal uopo la querela o denuncia nei reati d'azione privata, e non occorrendo neanche quella ne' reati d'azione pubblica.

Nondimeno è sempre utile tale costituzione e può sempre farsi, come può sempre di regola esercitarsi l'azione civile, salvo i casi di eccezione (art. 3, 4, 7, 109 e 110 Cod. proc. pen.).

È utile segnatamente per l'assistenza ed aiuto che la parte civile è ammessa a prestare all' istruttoria, per l'ispezione degli atti processuali, per le memorie che può presentare alla sezione d'accusa, per le ragioni che può svolgere in fatto e in diritto alla pubblica

udienza mediante un procuratore e un avvocato, per l'appello che può interporre o fare opposizione in certi casi. Può dirsi inoltre che se è sempre utile ed ammessa per l'accertamento dei danni materiali (art. 84, 140 e 336 detto Codice) è necessaria per porre in grado il giudice di fare una equa estimazione dei danni morali, che sono sempre di malagevole liquidazione.

Nè vi è alcun dubbio che anco pei soli danni morali la parte lesa si possa costituire parte civile, ed hanno tale facoltà il padre ed il fratello dell'ucciso, non come eredi di questo, ma per diritto proprio (Cassazione di Roma, 15 giugno 1891). Vedi anche la nota illustrativa che vi ha apposta l'avv. Giuseppe Levi sul periodico la *Corte Suprema di Roma*, fasc. 13 del 1891, segnatamente per lo studio comparativo: se ed a chi ed in quali condizioni e limiti, secondo il diritto romano e le moderne legislazioni, spetti l'azione d'ingiuria contro l'offensore del defunto (art. 400 Cod. pen. it.) a norma del quale, come dichiara la Relazione ministeriale (on. Zanardelli), l'azione è privata; dappoichè trattandosi di un delitto il quale concerne l'onore dell'individuo e delle famiglie, è giusto o almeno opportuno che si consenta all'ingiuriato (o ai suoi parenti, quando quello sia morto) libera facoltà di giudicare se al suo decoro e alla sua quiete meglio convenga la noncuranza della diffamazione e dell'ingiuria, o piuttosto il cimento e la solennità, e talvolta lo scandalo del pubblico giudizio. Inoltre per la riparazione pecuniaria di

cui all'art. 38, occorre sempre la domanda, la quale se può essere fatta dalla parte lesa, presente al giudizio, è sempre più prudente farla presentare da un uomo di legge, che è più in grado di dimostrare l'applicazione al caso e determinarne la proporzionata misura.

X.

Ammissibilità dell'azione pei danni morali in genere, e criteri generali per la liquidazione di questi secondo la giurisprudenza.

L'*interesse* è la norma o misura di ogni azione giudiziale; ma esso non può esser soltanto materiale o pecuniario; e già nel diritto romano, nel comune, nelle legislazioni e nella giurisprudenza di tutti i popoli civili si vede esteso non solo ad ogni utilità ma all'onore, ai titoli, alle precedenze, a tutto ciò che rende più cara e rispettata la vita nella famiglia e nella convivenza sociale. Da queste ultime azioni, a quella pei danni morali, il passo è ben lieve e naturale. Venendo alla dimostrazione del principio, prendiamo di buon grado le mosse dall'autorità di chi fu salutato principe dei giureconsulti moderni, ed è sempre citato non meno dei teorici che dai pratici. « Il danno morale dà luogo a riparazione? L'affermativa è ammessa nella dottrina e nella giurisprudenza. Essa fondasi sul testo e sullo spirito della legge. L'art. 1383 Cod. Napoleone (conforme all'art. 1151 Cod. it.) parla del danno in termini

assoluti che non comportano veruna limitazione al principio che ogni danno dev'essere riparato, non meno il materiale che il danno morale. Lo spirito della legge non lascia alcun dubbio; esso vuole integri tutti i diritti dell'uomo, tutti i suoi beni » (Laurent, tomo XX, n. 395).

In questo principio direttivo, come abbiam visto, dottrina e giurisprudenza sono ormai pienamente concordi; ma si son dovuti superare non pochi contrasti, e però importava riaffermarlo con maggiore efficacia, anche a costo di qualche noiosa ripetizione.

Quindi giovi ricordare, con la Corte d'appello di Milano (2 marzo 1877), che anco le offese d'indole morale si risolvono in pregiudizio materiale (non sempre veramente, e però la massima ci sembra troppo assoluta) e sono suscettibili di riparazione pecuniaria, e possono aprire l'adito all'esercizio dell'azione civile. Anche quando, giova aggiungere, non siasi verificato alcun danno materiale.

Il risarcimento dei danni derivanti da reato, si estende anche al ristoro dei danni morali che dall'offeso si risentirono (Cass. Palermo, 17 febbraio 1882; Cass. Firenze 15 dicembre 1879).

Il dolore rende meno viva, meno operosa e meno lunga la vita, quindi si può misurare in qualche modo anche pecuniariamente il danno che produce all'offeso.

(Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, vol. V, § 961).

Si devono comprendere eziandio nell'estimazione i mali morali recati che sono stimabili al pari dei vantaggi e dei benefizi perduti, per la durata ed intensità del dolore morale, pei danni e scapiti che questo dolore arreca col paralizzare l'attività, col sottoporre a spese per mitigarne e ripararne le conseguenze a riconquistare l'esercizio e la libertà della propria attività.

(Gioja, *Dell'ingiuria dei danni*, Parte I, sez. III, cap. I, § I; Parte II, lib. II, cap. III).

E però la Corte di cassazione di Torino (3 dicembre 1878) ebbe a dichiarare che i danni morali debbono determinarsi dal giudice *ex aequo et bono*, tenendo conto della gravità dei danni per le circostanze di tempo, luogo e persona.

Nella liquidazione bisogna procedere spesso per distinzioni di condizioni sociali dell'offeso. Più spesso poi il danno fisico (come uno schiaffo a un gentiluomo o un bacio dato pubblicamente ad un'onesta ragazza) non è valutabile perchè assorbito dal morale incomparabilmente più grave.

Notevole la seguente dichiarazione:

« Non è contraddittorio escludere i danni materiali, e ammettere invece il risarcimento dei danni morali. Perchè sono cose affatto diverse tra loro, come diversi sono i beni materiali dai beni morali; ma tale differenza non è d'ostacolo a che gli uni e gli altri facciano parte del nostro patrimonio e costituiscano una

proprietà inviolabile, sicchè resti chiunque la offende obbligato a prestare la relativa indennità » (Cassaz. Roma, 9 aprile 1883).

Per l'aggiudicazione di una somma a titolo di riparazione di danni morali non è necessario siasi chiesta ad un tempo la riparazione di danni materiali (Cass. Torino, 2 aprile 1879).

XI.

Criteri per provare il danno morale.

A dimostrare la colpa *extra contrattuale* ossia derivante da qualsiasi fatto od incuria sono ammissibili tutti i mezzi di prova, purchè conducevoli allo scopo, e all'uno o all'altro adatti e corrispondenti. Sono del pari valutabili presunzioni ed indizi, con la seguente avvertenza del Giorgi: « Solamente il giudice dovrà badare ad ottenere tanto maggior peso di presunzioni quanto più i danni escono dalla categoria dei comuni, e si accostino a quella dei danni propri, cioè *ipsi damnificato;* quanto più si tratti di danni, il cui accertamento dipenda in massima parte da calcoli di probabilità abbandonati alla sua considerazione ».

Pei danni morali non occorrono prove *specifiche e positive,* ma bastano *elementi plausibili.*

Sebbene sia dai più ricevuto per la necessità delle cose questo principio probatorio, pure richiede qualche norma per la sua pratica applicazione.

A determinare l'estensione del danno anche solo morale, non occorrono prove *positive e specifiche*, ma è arbitro il giudice, valutando la pubblicità delle offese e la posizione e condizione sociale delle parti (Corte d'appello di Bologna, 7 giugno 1879).

Qui giova richiamare ciò che abbiamo più innanzi osservato per porre qualche freno all'arbitrio del giudice, perchè non esorbiti.

Laonde per la liquidazione definitiva del danno morale è indispensabile venga fornita se non una prova precisa, almeno *elementi plausibili* per l'equa e giusta applicazione dell'art. 57, Cod. proc. penale (Corte d'appello di Milano, 13 dicembre 1880).

In che poi consistano questi *elementi plausibili*, e *presunzioni ragionevoli* (art. 1354, Cod. civile) se è difficile determinare *a priori*, si può desumerli dalle varie circostanze ed amminicoli che ogni fattispecie suol presentare.

Proseguiamo dunque nell'analisi di alcune che ci son parse più rilevanti.

Benchè dell'entità del danno morale non si possa pretendere prova precisa è necessario però che anche di esso vengano forniti elementi per una determinazione quantitativa, i quali elementi sono: il discredito di cui l'offeso sia stato fatto oggetto nel pubblico e lo strepito derivatone; la durata e la intensità del dolore morale patito; e il detrimento che esso cagiona paralizzando o diminuendo l'attività dell'offeso ed

obbligandolo a spese per mitigarne e ripararne le conseguenze (Cass. Torino, 23 marzo 1881).

La stessa Cassazione (16 marzo 1888) per salvare da nullità una sentenza che in questo tèma difettava di motivazione ebbe a rispondere che:

« Rispetto ai danni morali i quali sfuggono ai sensi e ad un calcolo sintetico e preciso non può pretendersi che la sentenza sia specificamente *motivata* ».

Ma con tutto il rispetto a questo giudizio della Corte Suprema a noi pare che la difficoltà della prova sia ben altra da quella della motivazione, e che questa si possa far piena anche quando per eccezione alla regola generale non si possa esigere, nè siasi ottenuta la perfetta dimostrazione del proprio assunto.

Siccome sono più frequenti le domande di riparazioni per danni morali che provengono da ingiurie, così gioverà riassumere gli elementi de' quali si suole tener conto per la loro prova e liquidazione.

Il danno morale è di natura tale che sfugge ai sensi, passa il più spesso inosservato, e non si presta alle regole di un calcolo matematico. Il perchè male si può pretendere la prova positiva e specifica di quello che taluno ha patito da una data ingiuria e della gravità e valore della medesima. Impossibile è infatti giudicare quale e quanto sia stato e di qual forza il dispiacere sofferto; impossibile il più spesso provare quali e quanti e di quale pregio i servigi,

i favori, le distinzioni sociali, le compiacenze che la ingiuria ha tolto o diminuito.

Da ciò la necessità che in siffatti casi sia il tutto abbandonato al savio criterio del giudice, il quale per apprezzarli e determinarli, prende norma dalle stesse qualità morali e dalla riputazione rispettiva dell'offensore e dell'offeso, dalla condizione sociale e dallo stato di famiglia dell'uno e dell'altro, dalla causa dell'ingiuria, dalle circostanze particolari di luogo, tempo e modo in cui fu proferita; ed esamina se proferita in presenza od in assenza della persona a cui fu diretta; se in presenza di poche o molte persone, e di quali persone, e quali idee e sentimenti abbiano le parole ingiuriose destato o potuto destare nell'animo altrui, e con quale e quanta facilità abbiano potuto diffondersi (Corte d'appello di Casale, 16 gennaio 1874).

Talora si può ammettere la parte lesa o il suo erede e congiunto a prestare il giuramento estimatorio, come in una decisione che sarà citata nel capo seguente (XII).

XII.

Casistica.

Se la giurisprudenza ha una grande importanza in tutti gli istituti giuridici, ne ha una grandissima in questo dei danni morali per ciò che ne abbiamo detto fin dall'esordio, e quindi il bisogno di tenere più che

mai presenti tutti i casi decisi dalle autorità giudiziarie; perchè dall'insieme di essi possa trarsi qualche norma direttiva per ciascuna pecuniaria riparazione.

a) *Azione per danni morali in causa di ferimento volontario.*

I danni morali in tèma di ferimento volontario vanno commisurati non solo sulla gravità dell'offesa, ma anche sulle conseguenze di essa (Corte d'appello di Bologna, 4 febbraio 1887); anche quando queste (aggiungiamo noi) si fossero aggravate per cause preesistenti nella persona percossa o ferita.

b) *Riparazione per debilitazione permanente di un organo, o deturpazione permanente o transitoria.*

Circa alla valutazione dei danni che ne derivano, non potendosi pretendere una prova matematica, e trattandosi d'indennità che non si può precisare in una data o prestabilita somma, qui più che mai deve esserne lasciata la misura al prudente arbitrio del giudice sotto la guida dei sommi principii della giustizia e dell'equità naturale. Per tal modo, purchè nel fissare l'indennità non si ecceda la domanda del danneggiato, potrà il giudice determinare egli stesso la somma dell'indennità dovuta, facendone una congrua estimazione, avuto riguardo ai generici suoi elementi, alle speciali circostanze del caso, alle condizioni fisiche di chi ha sofferto il danno, ed alle naturali

conseguenze che ordinariamente derivano dalla lesione o debilitazione riportata (Tribunale civ. d'Aosta, 10 gennaio 1888).

Qui i criteri, come in alcune altre delle massime più avanti riferite, ci sembrano un po' troppo lati ed indeterminati, e un po' sconfinato l'arbitrio lasciato al giudice, pur ammettendo la massima difficoltà di apprezzare al giusto le permanenti deturpazioni del viso, segnatamente nel gentil sesso.

Se è vero che la liquidazione dei danni morali è lasciata al prudente arbitrio del giudice, essendo impossibile la prova reale ed esatta dei medesimi, non così può dirsi di quelli materiali; spese di malattia, giornate di lavoro perdute e simili. Di questi soltanto la parte lesa ha obbligo di fornire la prova che ha quasi agevole e parata, sì avanti il giudice penale (articolo 112 Codice proc. pen.) che avanti il Tribunale civile (articolo 571). (Corte d'appello di Torino, 6 maggio 1887).

Per ciò che riguarda la deturpazione permanente occorre fare molte distinzioni tra uomo e donna, tra giovani e vecchi, tra una bella o deforme ragazza. Certo la misura del risarcimento dei danni dev'essere molto larga a favore di una povera fanciulla, a cui con lo sfregio del viso avvenente, fu tolta non solo una legittima e naturale soddisfazione, ma anche uno de' principali requisiti per trovare uno sposo, un onesto collocamento. A noi pare che in taluni casi

anche la deturpazione passeggiera possa dar luogo ad emenda di danni morali. Il diritto romano non l'ammetteva neanche per la deturpazione permanente: non già per qualche principio contrario a quello già ammesso del risarcimento, ma per un rispetto alla dignità e libertà di cittadino romano affermato con la nota sentenza: *Liberum corpus nullam recipit aestimationem* (Lib. 7, Dig. *De his qui effud.*, IX, 3). Oggidì che non ci sono più schiavi la dignità umana si fa consistere in ben altro e si rispetta anche nei malfattori, abolita ogni pena infamante e il taglione, e date per fondamento alla penalità le pene detentive, le multe e le riparazioni pecuniarie e anco le prestazioni di opera a pieno risarcimento di tutti i danni sociali e privati.

c) *Azione per danni morali cagionati da perdita di un congiunto.*

Quest'azione compete *jure proprio* ai più stretti parenti dell'ucciso per conseguire non solo il risarcimento dei danni economici e materiali, ma ancora quello del danno morale, senza che essi abbiano bisogno di provare che il defunto li sovveniva adempiendo all'obbligo legale di prestare gli alimenti.

Ad essi spetta sempre l'azione di danni colposi, ancorchè questi possano in congrua sede limitarsi ai danni morali.

Per questi motivi fu confermata la sentenza della

Corte d'appello di Firenze dalla Cassazione di detta città (28 marzo 1889) e per gli stessi motivi e con altri più efficaci e più speciali fu deciso che: il padre può far valere *jure proprio* ragioni d'indennizzo anche per danni morali subìti per la perdita del figlio in uno scontro ferroviario. Poichè gli affetti costituiscono un bene: e se deve emenda in denaro il diffamatore, anche soltanto pel turbamento morale di chi venne ingiustamente offeso nell'onore, deve pure un indennizzo il negligente, che per mancanza ai proprii doveri colpevolmente produsse un avvenimento che ferisce gli affetti generati dai più stretti vincoli di sangue (Corte d'appello di Milano, 20 dicembre 1889).

Si conferma il principio anche più lato dei danni morali in tèma di omicidio doloso, e gli si aggiunge la agevolazione per la valutazione di essi.

In tèma di liquidazione di danni a favore del padre dell'ucciso *ex scelere*, si può tener conto non meno degli interessi morali che dei materiali lesi dal maleficio; ed in determinati casi deferire all'attore il giuramento estimatorio, per farne dipendere la misura della valutazione (Cass Firenze, 15 dicembre 1879).

Sono concordi inoltre nell'ammettere il risarcimento del danno sì economico che morale cagionato dall'uccisione di un uomo, le Corti d'appello d'Ancona (sentenza 31 luglio 1872, già citata al capo III della presente trattazione) e di Torino (sentenza 23 febbraio 1875).

d) *Prestazione annua ai congiunti ed eredi dell'ucciso, determinata sulla di lui vita presunta.*

Trattandosi di determinare l'ammontare di una annua prestazione dovuta a titolo di danni dal colpevole di omicidio agli eredi dell'ucciso, non essendovi legge che determini la vita presunta dell'uomo, devesi per analogia ricorrere alle regole stabilite dalla legge sul registro per dar valore di capitale ad una rendita vitalizia (Corte d'appello di Napoli, 25 novembre 1878 — Tribunale di Avellino, 1888).

Questa prestazione annua è più propria per risarcimento dei danni materiali, segnatamente a pro di figli o di altri eredi dell'ucciso, che era il sostegno loro e della famiglia.

A risarcimento dei danni morali è più conveniente come si usa in Inghilterra, l'assegno di una somma, come suol dirsi, *a fondo perduto.*

La vedova di un operaio, investito ed ucciso da un treno di tramvia a vapore, chiese per sè ed i figliuoli minorenni contro la Società di questa il risarcimento dei danni materiali per essere all'una ed agli altri venuto meno l'unico sostegno.

Il Tribunale di Brescia condannava la suddetta Società a titolo di risarcimento di danni materiali e morali a L. 300 annue a favore della vedova e figli con reciproco accrescimento, in caso di morte, e per

12 anni alla sola vedova lire dugento all'anno, dal giorno della morte violenta del marito.

Sull'appello della Società la Corte di Brescia con sentenza del 22 luglio 1891, tenendo ferma la responsabilità della stessa a risarcire i danni materiali, ne ordinò una più regolare liquidazione, esclusi i danni morali, perchè non chiesti.

A nostro avviso basterebbe chiedere in genere i *danni*, o *tutti i danni*, perchè vi s'intendano compresi anche i morali. Tanto più nella specie sottoposta alla decisione della Corte bresciana. I *danni materiali* non stanno già in contrapposto ai *morali*, ma a distinzione, e l'emenda si completa degli uni e degli altri.

Qui cade opportuno notare che basta aver ottenuta la condanna ai danni in genere, perchè nel giudizio di liquidazione vi siano compresi anche i pregiudizi indiretti e morali.

La stessa Corte d'appello di Brescia con sentenza del 15 gennaio 1891, riformando in parte quella del Tribunale, che per l'investimento della locomotiva di un fanciullo di 4 anni e mezzo, onde una frattura alla gamba destra, e l'amputazione dell'arto, sull'istanza del padre di lui condannato aveva l'Impresa tramviaria a pagargli a titolo di emenda di danni materiali e morali la somma di L. 3000, portava questa somma a L. 5000. E per la misura del danno disse « d'aver tenuto il debito riguardo alle gravi conseguenze ma-

teriali e morali derivate al ragazzino e alla di lui famiglia dal fatto colposo dell' Impresa, fra cui in ispecialità le spese incontrate dall'attore per l'amputazione della gamba e la conseguente malattia del di lui figliuolo, la permanente deformità e la relativa impotenza, ecc. » aggiungeva che doveva tenersi pur conto delle condizioni finanziarie e sociali delle parti in causa.

Si comprende poi che pei danni morali l'elemento principale consisteva naturalmente non tanto nelle sofferenze fisiche, quanto nel *patema* che non può non destarsi vivo e perdurante non meno nei genitori che nel figliuolo per la sofferta mutilazione della gamba, con tutte le sue gravi conseguenze.

e) *Calcolo degli alimenti.*

Là dove si ravvisi più opportuna una pensione vitalizia o alimentaria, nel calcolo dell'indennità di ciò che viene inteso sotto la parola *alimenti* deve entrarvi la perdita di qualunque vantaggio materiale e morale che suole derivare dalle abitudini e dalle affezioni, che nessuno, senza diritto, può diminuire (Corte d'appello di Perugia, 31 luglio 1871).

f) *Azione per danni causati da seduzione di ragazza minorenne; quando sia ammissibile.*

Se la seduzione o corruzione di una minorenne, che abbia compiuto il 16° anno, non dà più luogo ad

azione penale (art. 335 Cod. pen.), nè ad emenda di danni, specie quando si tratti di seduzione per promessa di matrimonio, nondimeno l'azione di risarcimento di danno è ammissibile ove questa si fondi sul danno derivato alla ragazza dalle relazioni illecite tra lei ed il seduttore (Cassazione Torino, 26 novembre 1889).

La Corte di cassazione, approvando il conforme ragionamento della Corte d'appello di Torino, disse che le relazioni illecite non avevano potuto non recar danno alla riputazione della ragazza, d'onde l'obbligo in chi ne era stato causa, non solo morale, ma anche civile, di risarcirla. Ma questo ragionamento non può appagare, dacchè il legislatore volle appunto da questi fatti escludere ogni responsabilità, ritenendo la donna a 16 anni capace di consentire *(fraus grata puellis)*, e applicandole il noto principio: *volenti et consentienti nulla fit injuria;* e i motivi addotti per escludere la responsabilità penale valgono eziandio per escludere la civile.

È noto come in altri tempi e sotto altre legislazioni e segnatamente quella dell'ex Governo pontificio, il lasciarsi sedurre era una vile ed assai usata speculazione anche nelle giovanette, protetta com'era dal legislatore, che la puniva nell'uomo e la premiava nella donna, malgrado la sua necessaria complicità.

Qui cade opportuno il ricordare che il mancare alla promessa di matrimonio quando sia stata fatta

seriamente per iscritto (art. 53 Cod. civ.) non porta altra responsabilità, tranne quella di risarcire all'altra parte le spese. E tale limitazione si volle dal legislatore per rispetto alla libertà delle parti nel contrarre un vincolo indissolubile e di sì grande importanza.

g) *Azione per danni derivati da ratto violento di fanciulla rimasta incontaminata.*

La riparazione dell'ingiuria di cui all'art. 73 del Codice penale sardo (corrispondente all'art. 38 del nuovo Cod. pen.) deve intendersi nel senso che si applichi per ogni offesa derivante da reato il quale cagioni danno morale, e che possa consistere anche in una indennità pecuniaria.

Così deve applicarsi in tèma di ratto violento di fanciulla tuttora sottoposta alla patria potestà, comunque rimasta incontaminata (Cassazione Palermo, 2 ottobre 1884).

h) *Riparazione per gravidanza dell'altrui moglie anteriore al matrimonio.*

Il risarcimento del danno materiale e morale cagionato al marito dalla gravidanza della moglie per fatto altrui anteriore al matrimonio e a lui dissimulata, gli è dovuto a norma dell'art. 1151 Codice civile (Corte d'appello di Brescia, 19 maggio 1890).

Ivi fu dichiarato che anche il danno morale è risarcibile ogni qualvolta sia l'effetto di un fatto colposo; perocchè alle sofferenze morali anche il denaro è non rare volte efficace compenso. Si dissero dovuti i danni chiesti per spese occorse nella causa di disconoscimento di filiazione, già vinta dal marito, e il danno morale consistente nell'offesa alla sua buona fede e nel dolore di trovarsi solo, senza famiglia e senza possibilità di poterla più costituire, non essendo ammesso dalla nostra legislazione, nemmeno per questo gravissimo caso, il divorzio.

Dal solo fatto d'ingravidamento di donna libera e maggiorenne non può sorgere nessuna responsabilità verso l'autore di esso e a favore di chi la sposò così fecondata, se nel drudo o seduttore non sia concorso qualche maneggio d'accordo con la donna per trarlo, come ne fu tratto, in inganno.

i) *Riparazione per ingiuria.*

Qui giovi richiamare tutto ciò che nel capo precedente abbiamo scritto sugli *elementi plausibili* di prova che sono sufficienti a dimostrazione della risarcibilità dei danni morali derivati da ingiurie e oltraggi.

Nel caso speciale della ingiuria la somma da assegnarsi dal giudice a soddisfazione di essa è determinata *arbitrio boni viri*, avuto riguardo alla qualità delle ingiurie e alle condizioni dell'offensore e dell'of-

feso. Questi criteri ci sembrano se non i soli da seguire, certo i più ragionevoli e principali.

In tèma d'ingiurie non si può negare l'indennità in riguardo al danno morale per non essere state da quelle menomamente scossa la riputazione e l'onorabilità del soggetto passivo, o per esservi stato da parte di questi eccitamento o provocazione (Cassazione Torino, 10 dicembre 1879).

Con più largo criterio dovrebbero essere valutati dai Tribunali i danni morali, specialmente quelli prodotti da ingiuria pubblicata e diffusa col mezzo della stampa.

È vero che la legge sulla stampa obbligando i gerenti a inserire le risposte e le dichiarazioni delle persone nominate e indicate nelle loro pubblicazioni, ha offerto un modo di riparazione che avesse quella pubblicità che fu data all'offesa. Molte volte, per altro, trattandosi per esempio di pubblicazioni non periodiche è necessità rimettersi alla saggezza dei Tribunali, ricordando le disposizioni degli articoli 398, 399 del Codice penale (Benevolo, *Parte civile, Dei danni morali).* Vedi inoltre sentenza 16 gennaio 1874 della Corte d'appello di Casale, citata al capo X della presente trattazione.

l) *Riparazione per falsa o imprudente querela, per un quasi-delitto di calunnia, per lite temeraria.*

Importa innanzi tutto avvertire che non ogni querela, per quanto non seguìta, non che da condanna, da ulteriore procedimento, o perchè per difetto d'indizi od insufficienza di prova siasi pronunciata l'assoluzione dell'accusato, od anche se ne sia riconosciuta l'innocenza, dà luogo indistintamente e per se stessa ad una azione di emenda di danni vuoi materiali, vuoi morali. Oltre la esistenza di tali danni, si richiede da una parte che non vi abbia concorso menomamente la colpa del querelato, e che dall'altra sia certo il dolo, od almeno la colpa per negligenza, imprudenza e simili, dal quale o dalla quale sia stato unicamente spinto il querelante a dare la sua querela e molto più se vi avesse persistito sino alla fine del processo o del giudizio.

È *normale* in proposito la sentenza della Cassazione di Napoli, 13 gennaio 1892, resa di fronte ad un'ordinanza di non farsi luogo a procedere emessa nel periodo istruttorio per difetto od insufficienza di indizi (*Lombardo* c. *Fera*), e però è pregio dell'opera riferirne il passo relativo, malgrado la sua troppa prolissità: « Di regola i fattori del diritto allo indennizzo dei danni in pro di un querelato sono: la sua innocenza intorno al reato attribuitogli ed il dolo e per lo meno la imprudenza o la temerità da parte

del querelante. Il primo soltanto di questi fattori (innocenza dichiarata) non basterebbe giammai a giustificare il diritto dei danni, perocchè altrimenti diverrebbe colpa lo esercizio di una facoltà, che pur deriva dalla legge, quella di dar querela ognora che in buona fede alcuno creda di essere stato leso da un reato e di avere per sè bastevoli prove a dimostrarlo. Basterebbe quindi assai meno una pronuncia nel periodo istruttorio penale, che, come nella specie, non possa equivalere a dichiarazione d'innocenza. Gli articoli 512, 570, 706 e 265 del Cod. di proc. pen., i primi tre relativi a sentenze di assoluzione e di dichiarazione di non farsi luogo a procedere, o di non constatata falsità od alterazione di scritture, e l'ultimo a rigetto di opposizione della parte civile avverso ordinanza del periodo istruttorio, non senza una buona ragione, parlando del risarcimento dei danni a carico della parte civile verso l'imputato od accusato, sottopongono la relativa condanna alla condizione così espressa: « se occorre » o « se vi ha luogo » od esprimono solo che potrà il giudice condannare, e la ragione di siffatte condizioni e del non obbligo, ma della nuda facoltà a condannare, è appunto questa, cioè, che all'assoluzione debba necessariamente aggiungersi l'altro estremo, che la querela sia stata calunniosa o per lo meno sia stata imprudente o temeraria, costituendosi per tal modo il querelante nella condizione dell'*improbus litigator*, per cui anche in linea civile, pur prescindendo dalle

leggi penali, egli sottostarà al principio: che qualunque fatto dell'uomo che arreca danni ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno (art. 1551 Cod. civ.), e all'altro, che in caso di lite temeraria, la parte soccombente può essere condannata al risarcimento dei danni (art. 370 Codice di procedura civile) ».

Ciò premesso in linea di principio, la Corte di cassazione in linea di fatto osservava, che nella specie si trattava di una gravissima condanna pronunciata dal Tribunale e confermata in appello ad emenda di danni materiali e morali contro il querelante a favore di un esattore già querelato di concussione, sol perchè da un'ordinanza del giudice istruttore, confermata in grado di opposizione dalla Sezione di accusa, fu dichiarato non farsi luogo a procedimento per difetto d'indizi di reità. Nonostante che si trattasse di un'ordinanza, che a norma dell'art. 266 del Cod. di proc. penale non chiude definitivamente il processo, ma questo, sopravvenendo nuove prove ed indizi, può sempre riaprirsi, pure i giudici potevano convincersi della colpa od imprudenza del querelante e condannarlo al risarcimento dei danni di ogni sorta, ma non dovevano riferirsi puramente e semplicemente agli elementi raccolti dal giudice istruttore a tutt'altro scopo, nè potevano sottrarsi al dovere di riesaminare tutte le risultanze, e ammettere anche nuove prove, poichè quelle *vagliate dal magistrato penale lo furono*

soltanto nel periodo istruttorio, ossia in guisa da non potersi da esse far derivare la conseguenza della sicura innocenza (1).

Notevole che per danni morali era stata aggiudicata la somma di lire 10,000, e quel ch'è peggio, senza specifica motivazione; onde, anche per difetto di questa, la sentenza fu cassata.

Parimente erano state liquidate L. 10,000 (2) per danni morali a carico di un querelante per accuse gravi ed insussistenti da lui date contro un segretario comunale, e sostenute in parecchie querele per lungo tempo, con grave lesione dell'onore del querelato,

(1) Il periodico *La Legge* (n. del 28 luglio 1892) a questa sentenza ha creduto premettere la seguente massima: " L'ordinanza di non farsi luogo a procedere emessa nel periodo istruttorio, sia per difetto sia per insufficienza d'indizi, dà diritto al querelato all'indennizzo del danno sia morale, sia materiale, verso il querelante nel caso in cui la querela sia stata calunniosa, o per lo meno sia stata imprudente o temeraria ". Ma non ci pare esatta, non contenendo l'elemento speciale per cui fu cassata la sentenza della Corte d'appello. In nota cita come conforme la sentenza della Corte d'appello di Genova, 29 ottobre 1891, Zerri c. Angelesi.

(2) Per dare norme più sicure di liquidazione e farle per così dire sorgere dalle *medie* delle diverse somme attribuite dai giudicati e porre per tal guisa un qualche freno agli arbitrii dei giudici sempre e tanto più pericolosi, quanto più sconfinati, tornerebbe assai opportuno ed utile l'esporre esattamente tutte le *specie* dei fatti dedotti in giudizio, il ben distinguere l'una dall'altra e farne risultare da appositi confronti le differenze e le ragioni per cui fu attribuita una maggiore o minor somma a titolo d'indennità morale. Ma questo, che sarebbe un pregio per una monografia, esorbiterebbe dai confini propri ad una tesi di laurea, che più che alle esigenze analitiche della pratica, deve servire con viste sintetiche alla conferma e illustrazione di principii direttivi scatenti dalle apprese teoriche.

e l'autore di quelle e di queste fu condannato in giudizio civile per danni, non ostante che in sede penale fosse stato assolto dal reato di calunnia. Fu ritenuto che la sentenza penale, la quale escludendo dal fatto il carattere di reato, lo riconosceva però un quasi-delitto per l'accanimento e la temerarietà con cui quelle accuse eransi sostenute e condannava l'autore al risarcimento dei « danni civili da liquidarsi » non escludesse il risarcimento dei danni morali da estimarsi insieme alla liquidazione dei danni materiali (Cassazione Torino, 31 dicembre 1889).

Questa decisione è molto importante e normale per l'applicazione che può trovare in molti altri casi in cui l'accusato, non ostante siasi dichiarato alla istruttoria o nel giudizio, non farsi luogo a procedimento, perchè il fatto commesso non costituiva reato, può rimaner soggetto a responsabilità civile per danni materiali e morali derivanti dal fatto stesso.

La costituzione di parte civile nelle accuse infondate o calunniose può essere valutata tra le presunzioni e indizi di mal animo del querelante, ma non basta di per sè a dimostrarne la colpa. Per la sola querela o denunzia s'incorre l'obbligo della responsabilità verso l'innocente, la quale sarà discussa dallo stesso giudice penale avanti cui si tratta il giudizio di calunnia, o con azione principale avanti il giudice civile, adìto per la sola emenda dei danni. Ma per la condanna a questi, occorre sempre la prova della

colpa. La Cassazione di Firenze confermando questo principio con sentenza dell'8 dicembre 1891, aggiungeva una dichiarazione del tutto nuova nella giurisprudenza, che cioè esso non si applica per quanto concerne la rifusione delle spese sostenute dall'imputato nella sede penale; rifusione che a lui spetta non per la colpa, ma per la soccombenza del querelante. (V. la *Giurisprudenza Italiana*, 1ª dispensa del 1892, e la nota critica dell'avv. Giulio Fioretti).

Anche quando in giudizio sia stata riconosciuta la nostra innocenza in accuse a torto dateci, o siano state ritrattate le diffamazioni e le ingiurie, rimane sempre l'offesa; e la prima contraria impressione nel pubblico quasi mai si cancella del tutto.

Adunque poichè fra i beni morali dell'uomo primeggia il buon nome; ed atteso che il falso giudizio che per colpa altrui si diffonde anche temporaneamente nel pubblico intorno alla nostra reputazione, è tal fatto che, indipendentemente dalla perdita di beni materiali, ci può recar pregiudizio in molte e varie maniere, sia nelle relazioni di famiglia, sia in quelle di cittadino, perciò se ne ammette il risarcimento (Cassaz. Roma, 9 aprile 1883).

m) *Riparazione di danni per atti arbitrari annullati da sentenza, o per violazione di sequestro conservativo.*

Per la lettera e lo spirito dell'art. 1151 Cod. civ., conforme all'art. 1372 del Codice francese, come si

è già dimostrato, la responsabilità dell'agente si estende anche ai danni indiretti. Rifermando questi principî la Corte di cassazione di Torino (7 luglio 1882) lo disse applicabile anche al caso in cui si annulli un sequestro per mancanza di causa, a norma dell'art. 935 del Codice di proc. civ., dacchè comminando questo articolo una pena per una ingiustizia, ne segue irrepugnabilmente l'applicabilità dell'art. 1151 del Codice civile.

Peggio ancora se si tratti della violazione del sequestro conservativo o di pignoramento di cose lasciate presso il debitore commessa per defraudare le giuste e legittime aspettative del creditore sequestrante. Il sequestro violato costituendo un fatto illecito, non può ammettersi veruna limitazione al risarcimento, ed è quindi questo dovuto non solo pel danno emergente e lucro cessante, ma altresì pei danni indiretti e morali (Cassaz. di Firenze, 18 febbraio 1892).

Chiunque attenta all'altrui patrimonio, anche solo imponendogli pesi infondati, ne impedisce la disponibilità, ne menoma il pregio e vulnera il credito del proprietario.

Queste conseguenze poi si aggravano allorchè gli atti arbitrari si risolvono in pratiche esecutive rese pubbliche mediante trascrizione. Allora il proprietario resta colpito *anche moralmente*, specie se commerciante; e quindi ha diritto alla piena emenda di ogni danno (Corte d'appello di Venezia, 27 feb-

braio 1890); molto più poi se il danno morale fu recato da lite ingiuriosa che a torto ci fu mossa per altrui malignità, avidità o leggerezza (Cassaz. Roma, 9 aprile 1883).

XIII.

Letteratura e Bibliografia.

Senza pretendere di aver visto e citato tutto ciò che è stato scritto in materia, essendo questa quasi nuova, certamente la sua bibliografia non può essere copiosa, anzi possiamo asserire che sono pochissimi coloro che ne trattarono con qualche parziale sviluppo avendone la più parte toccato incidentalmente.

Sul risarcimento pecuniario dei danni morali: Laurent, tomo XX, n. 395, pag. 415.

Sulla maniera di liquidare i danni morali e di dar loro una stima, e sul prezzo d'affezione, vedi: Gioja, *Dell'ingiuria, ecc.*, lib. II. sez. I, cap. II, § 7; Parte I, lib. III, sez. III, cap. III; — Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, vol. II, § 120 e vol. V, § 961; — Cassaz. Roma, 14 marzo 1876, legge XVI, I, 296; — Rosmini E., *Legislazione e giurisprudenza sui diritti d'autore* (per la valutazione dei danni materiali e morali derivati da contraffazioni).

Pei dolori fisici qualificati danni morali e patemi d'animo vedi: Torino, 4 giugno 1880, *Giurisprudenza*, XVII, 447; — Torino, 27 marzo 1877, *Giurisprudenza*, XIV, 367.

E pei danni morali in genere: Benevolo, *Parte civile;* — Borsari, *Dell'azione penale;* — Chironi, *La colpa nel diritto civile odierno;* — Hélie, *Trattato di procedura penale:* — Lombardi, *Il Codice penale illustrato, ecc.*, vol. I; — Lozzi C., *Del risarcimento dei danni morali*, Giurisprudenza italiana, 1883, colonna 129 e seg.; — Lucchini, *Rivista penale*, giurisprudenza e note illustrative; — *Giurisprudenza italiana*, già Bettini, note critiche prima del compianto prof. avvocato F. Ricci, ora del non meno illustre direttore avvocato prof. Lodovico Mortara; — Mongin, *Action publique et privée.*

Per danni derivati dagli *infortuni nel lavoro* vedi la citata opera del Chironi, e i discorsi dottissimi del senatore F. Auriti al Senato del regno, nella discussione della legge sugli anzidetti infortuni.

INDICE

—

I. Enunciazione della tesi . . . . *Pag.* 5
II. Nozione del danno . . . . „ 6
III. Danni materiali e danni morali . . . . „ 8
IV. Cenni storici e di legislazione comparata . . . . . . „ 10
V. Principio dell'emenda dei danni in genere (art. 37 Codice penale, art. 1151 Codice civile) . . . . „ 15
VI. Riparazione pecuniaria per l'offesa all'onore (articolo 38 Codice penale) . . . . „ 18
VII. Obbiezioni alla risarcibilità dei danni morali:
a) Sconvenienza dei mezzi materiali a riparazione di danni morali . . . . „ 23
b) Difficoltà somma della valutazione pecuniaria di danni morali . . . . „ 26
VIII. Azione in giudizio penale e azione in giudizio civile — Influenza dell'uno sull'altro . . . . „ 28
IX. Costituzione di parte civile . . . . „ 31
X. Ammissibilità dell'azione dei danni morali in genere e criteri generali per la liquidazione di questi secondo la giurisprudenza . . . . „ 33
XI. Criteri per provare il danno morale . . . . „ 36
XII. Casistica:
a) Azione per danni morali in causa di ferimento volontario . . . . „ 40
b) Riparazione per debilitazione permanente di un organo, o deturpazione permanente o transitoria „ „
c) Azione per danni morali cagionati da perdita di un congiunto . . . . „ 42

d) Prestazione annua ai congiunti od eredi dell'ucciso, determinata sulla di lui vita presunta . . *Pag.* 44
e) Calcolo degli alimenti . . . . „ 46
f) Azione per danni cagionati da seduzione di ragazza minorenne; quando sia ammissibile . . . . „ „
g) Azione per danni derivati da ratto violento di fanciulla rimasta incontaminata . . . . „ 48
h) Riparazione per gravidanza dell'altrui moglie anteriore al matrimonio . . . . „ „
i) Riparazione per ingiuria . . . . „ 49
l) Riparazione per falsa o imprudente querela, per un quasi-delitto di calunnia, per lite temeraria . „ 51
m) Riparazione di danni per atti arbitrari annullati da sentenza, o per violazione di sequestro conservativo, o pignoramento . . . . „ 56
XIII. Letteratura e Bibliografia . . . . „ 58